

INTRODUZIONE

In un'epoca come quella attuale, in cui si registra un diffuso ritorno, in seno ai diversi Stati nazionali, delle problematiche connesse alla sicurezza sociale¹ che veicola uno spostamento progressivo della risposta istituzionale verso l'intervento repressivo, una riflessione sul tema delle *risposte educative al minore autore di reato* può apparire quanto meno anacronistica. Ciò in ragione anche della convinzione, non fondata sul piano scientifico, che simili risposte equivalgano a delle mere formule indulgenziali, ovvero che siano meno incisive di quelle punitive; a voler supporre che queste ultime lo siano.

In effetti, la risposta istituzionale al reato commesso dal soggetto minorenne, in Italia come altrove, è sempre stata quella prevista in via ordinaria e classicamente rappresentata dalla *pena*, la quale, pur vedendo evolvere le sue tecniche applicative ed esecutive (da corporali, a detentive, alternative e sostitutive), ha mantenuto costante il suo originario carattere afflittivo². In un siffatto quadro storico-culturale, il riconoscimento di una diversità minorile, invero accordato sin dall'antichità in tema di trattamento penale³, si è tradotto in una mera riduzione quantitativa della pena prevista per l'adulto. In tal modo veicolando l'idea del minore come di un "adulto in miniatura"⁴, e non già quella di soggetto titolare di un proprio statuto ontologico e di diritti soggettivi perfetti ed esigibili. Un riconoscimento di specificità che, soltanto in epoca recente, ha trovato consacrazione sul piano normativo, con l'adozione di taluni importanti strumenti sovranazionali, individuati tra le fonti di riferimento per gli interventi predisposti anche in ambito penale.

In realtà, già da tempo la letteratura giuridica ha posto in evidenza come, nelle società moderne caratterizzate da elevata complessità e conflittualità crescente, la risposta repressiva, e la minaccia della sua inflizione, appaiono non più sufficienti ad assolvere alle originarie funzioni di prevenzione generale e speciale⁵. Una constatazione che rivela tutta la sua disarmante fondatezza, quando la si riferisce ad autori di reato minorenni, considerati soggetti in formazione per eccellenza. Ad uno sguardo più attento si rileva, infatti, come quello della criminalità minorile sia fenomeno multifattoriale che coinvolge l'individuo e la società in un rapporto di interdipendenza, non spiegabile pertanto con

¹ Per un interessante approfondimento sociologico sul tema, *cfr.* L. Mucchielli (sous la dir. de), *La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et nouveau contrôle social*, La Découverte, Paris, 2008.

² Per una ricognizione storico-filosofica sul trattamento riservato all'autore di reato, per tutti, *cfr.* M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris, 1975.

³ In tal senso, è possibile rintracciare già nel diritto romano un regime derogatorio a quello riservato agli adulti. Sul tema, *cfr.* A. Bruel, *Entre innocence et malice*, Melampous, Hors-série n° 1, février 2005, p. 39 ss.

⁴ *Cfr.* G. Lapassade, *Il mito dell'adulto*, Guaraldi, Firenze, 1970.

⁵ Per una analisi giuridico-filosofica sul concetto di "crisi" della pena, *cfr.* L. Eusebi, *La pena "in crisi": il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, Brescia, 1990.

approcci tendenti a ridurre la complessità e ad alimentare una condizione di allarme sociale, che si rivelano ben presto piuttosto strumentali ad orientare l'opinione pubblica e il consenso politico. Se, con riferimento all'eziologia del comportamento antisociale, sembra ormai acquisito il ruolo fondamentale assunto da una qualche mancanza nel processo di socializzazione primaria e dall'influenza di un ambiente affettivo e relazionale perturbato⁶, in gran parte, derivanti dalla crisi dei sistemi familiari e socio-educativi tradizionali e dei processi d'identificazione collettiva⁷, per potere comprenderne le ragioni ed il significato, occorre considerarlo in relazione alla soggettività dell'agente e situarlo nel particolare contesto socio-relazionale in cui il fenomeno origina e si manifesta. Sotto questo profilo, va sottolineata la relatività alla quale appare destinata ogni analisi sulla delinquenza minorile condotta in maniera scissa da altri fenomeni macro-sociali da cui dipende. In quanto accadimento sociale, la sua natura ed esplicazione paiono inscindibilmente connesse ai cambiamenti (economici, culturali, etc.) che interessano la società nel suo insieme.

In considerazione di ciò, le diverse epoche e società hanno avvertito la necessità di pervenire ad una combinazione dialettica tra l'azione educativa e quella repressiva, polarizzandosi tendenzialmente verso l'uno o l'altro polo dell'intervento a seconda delle condizioni e scelte politiche regolatrici; un'oscillazione che, oltre a manifestarsi per lo più nelle dinamiche interne agli Stati nazionali, trova inevitabilmente riverbero anche a livello delle politiche sovranazionali.

Ciononostante, si riscontra una significativa convergenza dei singoli ordinamenti giuridici sui principi direttivi che sostengono la specializzazione dei diversi sistemi di giustizia minorile, e in particolare l'importanza della risposta educativa nei riguardi dei minori autori di reato, alla quale attribuiscono un carattere di preminenza rispetto alla più tradizionale risposta retributiva⁸. Principi che sono stati recepiti, se non anticipati in qualche caso, ed ulteriormente consacrati dalle stesse legislazioni delle realtà istituzionali poste a confronto. Il sistema francese di giustizia minorile è da lungo tempo regolato dalla

⁶ Sul tema, *cfr.* M. Cherkaoui, *Sociologie de l'éducation*, Presses Universitaires de France, 6^e éd., Paris, 2004.

⁷ In tal senso, *cfr.* C. Schauder, *Pourquoi est-il difficile de restaurer l'autorité des parents dans les familles ?*, JDJ-RAJS, n° 282, février 2009, p. 41 s..

⁸ Su tali importanti profili comparatistici, *cfr.* F. Dünkel, *Il problema della criminalità minorile in Europa: un confronto*, in M. Cinque (a cura di), *Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei "giovani adulti"*, Atti seminario di studi, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, Suppl. al fasc. n. 3/2004, Cedam, Padova, 2004, p. 155 ss..

c.d. *Charte sur l'enfance délinquante*⁹, la quale, al suo art. 2, sembra postulare tale priorità dell'intervento educativo su quello punitivo, attraverso l'adozione di un novero di misure educative contemplate dallo stesso testo. Tale assunto è stato recentemente ribadito dal *Conseil constitutionnel*, nell'ambito del 10° *principe fondamental reconnu par les lois de la République* fissato proprio in materia di giustizia minorile¹⁰. Prima ancora che il legislatore, in Italia è stata la Corte costituzionale, nel suo ruolo di stimolo alla definizione di un sistema differenziato e specializzato di giustizia minorile, ad indicare le coordinate di una risposta chiaramente orientata in senso educativo, a cui subordinare la stessa pretesa punitiva statutale. Summa di tale percorso evolutivo può essere individuata nella sentenza n. 168 del 1994¹¹, la quale peraltro sembra sostenere particolarmente il presente lavoro. In ossequio, poi, agli impegni assunti in campo internazionale, nell'ambito della riforma della disciplina processuale penale del 1988, il legislatore ha operato un opportuno ampliamento degli strumenti non sanzionatori¹², introducendo formule utili ad una più o meno precoce definizione della vicenda giudiziaria, rispondenti ai principi costituzionali di protezione della gioventù, anche quando essa è chiamata in giudizio, adeguate alla peculiarità e nell'esclusivo interesse del recupero educativo e sociale del minore.

Tuttavia, la mancata riforma del sistema anche sul piano sostanziale e penitenziario, ha lasciato insoddisfatte talune esigenze di differenziazione del sistema sanzionatorio rivolto al minore rispetto a quello previsto in via ordinaria, e di ulteriore adattamento della risposta ordinamentale alla condizione minorile, finendo con il relativizzare le stesse innovazioni contenute nelle richiamate disposizioni sul processo penale minorile. Una situazione che ha determinato un'anomalia, tutta italiana, nell'esistenza di «soluzioni sostanziali punitive sopravanzate da soluzioni processuali educative»¹³. Limiti ulteriori ad un'auspicata evoluzione del sistema, che faccia leva sulla risposta a carattere educativo anche in una fase prodromica a quella processuale, derivano poi dalle peculiarità di un ordinamento penale, quale quello italiano, in cui vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, la cui rigorosa interpretazione non consente un'opportuna espansione

⁹ Così altrimenti indicata l'*ordonnance* n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'*enfance délinquante*, JO du 04 février 1945, testo di riferimento per l'intervento penale nei confronti dei minori autori di reato, tuttora in vigore, d'ora in avanti individuata come *ordonnance*.

¹⁰ Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC, JO du 10 septembre 2002, p. 14953.

¹¹ Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168, in *Giur. cost.*, 1994, p. 1254, con la quale la Corte ha dichiarato incostituzionale il ricorso all'ergastolo nei confronti dei soggetti minorenni.

¹² Si allude al D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988 recante *Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 - Suppl. ord. n. 92, in vigore il 24/10/89, d'ora in avanti individuato con l'acronimo d.P.R..

¹³ Cfr. S. Larizza, *Bisogno di punizione o bisogno di educazione?*, in Cass. pen., n. 9, 2006, p. 2977.

applicativa e anticipazione della risposta educativa e responsabilizzante in vista di una veloce estromissione dell'indagato minorenni dal circuito giudiziario.

In una prospettiva di sviluppo della risposta educativa riservata dall'ordinamento italiano al minore autore di reato, un interessante paradigma di riferimento è rappresentato dal sistema francese di giustizia minorile, il quale da tempo dispone di una tipologia di risposte chiaramente orientate, sin dalla loro individuazione semantica, verso l'intervento educativo e la responsabilizzazione, le quali trovano un ampio campo applicativo nelle diverse fasi – pre-processuali e processuale – del procedimento penale. Peraltro, tale sistema offre un ulteriore piano di comparazione, essendo negli ultimi anni particolarmente interessato dalla tendenza all'inasprimento dell'azione di contrasto alla delinquenza minorile, parzialmente operata dal legislatore francese e sostenuta da alcune recenti proposte di riforma, quale reazione al sentimento di insicurezza sociale, posto in relazione ad una presunta recrudescenza quantitativa e qualitativa della delinquenza minorile. Un movimento di tendenziale de-specializzazione del sistema di giustizia minorile e di avvicinamento a quello degli adulti¹⁴, che, con dinamica ed esiti differenti, si è manifestato anche in Italia.

Sotto questo profilo, la storia dimostra che l'aumento degli atti di delinquenza minorile e l'abbassamento dell'età media in cui si infrange la legge sono aspetti ricorrenti del fenomeno. Già in epoca risalente si affermava : «*Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain. Parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible [...]. Notre monde atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents.*»¹⁵. Agli albori del secolo scorso, si denunciava ancora che «*Le problème de l'enfance coupable demeure l'un des problèmes les plus douloureux de l'heure présente. Les statistiques les plus sûres comme les observations les plus faciles, prouvent que la criminalité juvénile s'accroît dans des proportions fort inquiétantes et que l'âge moyen de la criminalité s'abaisse selon une courbe très rapide*»¹⁶.

Ieri come oggi si ricorre ai dati statistici per dimostrare la portata del fenomeno¹⁷. Il ricorso alla “responsabilizzazione” dei minori autori di reato, sembra dunque divenuta la

¹⁴ Per tutti, cfr. F. Dünkel, *Op. cit.*, p. 163; S. Larizza, *Op. cit.*, p. 2278 s..

¹⁵ Cfr. Hésiode, *Les travaux et les jours*, VIII^e siècle av. J.C., consultabile al sito Internet www.remacle.org.

¹⁶ Cfr. E. Garçon, *Le droit pénal*, Payot, Paris, 2002, p. 123.

¹⁷ Va osservato, invero, che il fenomeno della criminalità minorile si presenta ben più consistente in Francia che in Italia. Nel 2010, ultima annualità in cui il dato risulta disponibile, infatti, 216.243 minori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria francese, *Table de l'économie française, Part des mineurs dans la*

parola d'ordine che si riscontra nei diversi documenti di riforma; tuttavia, le diverse accezioni cui si presta il concetto, lo rendono suscettibile di dare luogo a scenari assai differenti tra loro, se non opposti. Secondo una lettura sociologica, i reati più frequenti e violenti commessi dai giovani sono legati a «*la compétition pour la possession des richesses*», in un'epoca in cui queste sembrano sempre meno ripartite¹⁸.

Ad ogni modo, appare scientificamente infondata l'idea secondo cui l'inasprimento della risposta – già scarsamente incisivo al cospetto della generalità degli individui – possa condurre ad una maggiore efficacia dell'intervento, dissuadendo i soggetti minorenni dal delinquere; i quali, per spinta evolutiva sono generalmente e notoriamente portati ad oltrepassare i limiti del consentito, a trasgredire norme e regole precostituite, la cui presa di distanza iniziale appare funzionale alla comprensione circa la loro utilità e al loro definitivo rispetto. D'altronde, come ha rilevato la stessa commissione Varinard, «*il n'est absolument pas démontré que les législations qui ont clairement opté pour des régimes à tendance fortement répressive obtiennent des résultats plus significatifs dans la résorption des phénomènes de criminalité*»¹⁹. La ricerca condotta sul campo sembra invece suggerire che, tra le risposte istituzionali che si rivelano maggiormente incisive nei riguardi di minori e giovani adulti, vi si annoverino quelle aventi un carattere eminentemente educativo²⁰, facenti leva su dimensioni quali il *consenso* ed il *coinvolgimento attivo*, che fanno leva su analoghe istanze interiori che si fanno più pressanti proprio in età adolescenziale.

Tali rilievi, oltre a caratterizzare d'attualità l'oggetto di studio della presente riflessione ed a conferirgli un interesse scientifico, indicano la direzione circa il tipo di intervento su cui appare funzionalmente strategico investire.

Il tema della presente tesi pone taluni “problemi definitori” che appare opportuno affrontare nello spazio di questa introduzione. L'oggetto di studio richiama, infatti, direttamente il concetto di “educazione”. Dal momento che nello stesso ristretto ambito di cui ci si occupa il termine appare inflazionato e si presta ad una pluralità di interpretazioni,

criminalité et la délinquance, INSEE-Références, éd. 2011, disponibile al sito Internet www.insee.fr; mentre, soltanto 36.738 minori sono stati deferiti a quella italiana, fonte Istat, consultabile al sito www.istat.it.

¹⁸ Così, L. Mucchielli, *Explosion de la violence des mineurs, laxisme de la justice. Le diagnostic qui sous-tend la loi sur la prévention de la délinquance est-il fondé ?*, Revue Claris n° 2, décembre 2006, p. 12.

¹⁹ Rapport Varinard, p. 37. Si tratta di un gruppo di studio ad indirizzo governativo, incaricato nel 2008 di riformare la richiamata *ordonnance* in vigore, il cui prodotto sarà meglio individuato in seguito.

²⁰ I risultati di tali ricerche sono in parte riportati e presi in esame dallo stesso F. Dünkel, *Il problema della criminalità minorile in Europa*, cit., p. 155 ss..

appare opportuno preliminarmente chiarirne l'accezione che qui si intende privilegiare, eliminando equivoci, ambiguità e paradossi cui pure esso si presta.

Secondo un approccio etimologico, l'«educazione» consiste nell'«azione di elevare, di formare un bambino, un giovane, di sviluppare le sue capacità e facoltà intellettuali e morali o il risultato di questa azione»²¹; l'«educare» si concretizza pertanto nell'azione di «conduzione, di guida»²² esercitata a beneficio di un individuo o avente come fine la sua crescita complessiva. Nella prospettiva pedagogica, che l'assume quale proprio e specifico oggetto di studio, l'«educazione» si configura come un'azione intenzionale rivolta a ciascun individuo – dunque anche a quello che ha violato una norma penale – orientata allo sviluppo dei suoi diversi aspetti – psicofisico, etico e morale – nell'ottica dell'unicità della persona, al fine ultimo del suo progresso e della sua piena realizzazione²³. Sotto questo profilo essa si distingue e si contrappone al concetto di “socializzazione”, il cui fine è l'adattamento dell'individuo²⁴, e fornisce il proprio contributo fondamentale alle necessità di cambiamento di ogni società, altrimenti votata alla sua conservazione e al conformismo.

A sua volta il termine “rieducazione”, che in ambito giuridico ha finito con l'essere preferito a quello di “educazione”, è stato mutuato dal campo medico-sanitario ed utilizzato come sinonimo di «riabilitazione speciale» rivolta anche a «individui con gravi comportamenti antisociali, che mira al giusto inserimento nella vita sociale»²⁵. Dal punto di vista lessicale/semantico, il termine “rieducazione” rinvia all'esistenza di una precedente azione educativa risultata inefficace o negativa e all'ipotesi di una sua riedizione. Un'idea che riferita ai minori appare ancor più paradossale, atteso che tali soggetti non hanno certamente completato la loro formazione/educazione; processo che, peraltro, si ritiene ormai perduri per l'intera vita della persona. Sicché il termine in parola appare del tutto inappropriato a dar ragione dell'azione pedagogica rivolta ai minori che delinquono. Inoltre l'azione educativa rivolta ai minori autori di reato non si discosta, nelle sue coordinate finalistiche, da quella esercitata nei confronti di tutti gli altri minori, mirando nell'uno e nell'altro caso all'autonomia della persona. Pare fuor di dubbio che soltanto di “educazione” sia legittimo parlare, *a fortiori* quando la si riferisce ai minori, come ha

²¹ Cfr. *Dictionnaire de l'Académie française*.

²² Cfr. T. Di Mauro (a cura di), *Dizionario della lingua italiana*, p. 798.

²³ Cfr. G. Vico, *I fini dell'educazione*, La Scuola, Brescia, 1992.

²⁴ Per una disamina sui due concetti ed il rapporto dialettico tra essi esistente, cfr. A. Criscenti, *Processi educativi, socializzazione, devianza: la formazione dei minori*, in A. Pennisi (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 10 ss..

²⁵ Cfr. T. Di Mauro (a cura di), *Op. cit.*, p. 2160. Si noti che detta traslazione viene operata in epoca fascista, sotto l'influenza della nuova prospettiva del “trattamento” aperta dalla Scuola positiva.

convenuto la stessa Corte costituzionale, affermando che la risposta penale nei riguardi di questa categoria di giudicabili deve tendere in modo esplicito alla loro educazione²⁶.

La ricerca si propone di svolgere una riflessione sulle risposte riservate al minore autore di reato che presentano un rilievo educativo più o meno marcato, a carattere non sanzionatorio o *lato sensu* sanzionatorie. Più in particolare, essa individua come proprio oggetto di studio le seguenti misure o tipologie di misure previste dall'ordinamento italiano: l'*irrilevanza del fatto*, il *perdono giudiziale*, la *messa alla prova* e la *mediazione penale*. Per ragioni connesse, poi, al quadro formativo-istituzionale nel quale si situa, la ricerca si connota come studio di diritto (penale minorile) comparato tra i sistemi italiano e francese. In particolare si individua nelle *mesures éducatives* previste dal sistema francese di giustizia minorile, oltre che un suo ulteriore oggetto d'analisi, un modello di comparazione utile a verificare ipotesi di trasposizione per delle prospettive di sviluppo del sistema italiano, nei limiti consentiti dalle diversità tra i due realtà poste a confronto e dalle peculiarità di quello individuato come ambito in cui sperimentare ipotesi di trapianto.

Per converso, corre l'obbligo di avvertire su ciò che, per scelta intenzionale, esula dal campo d'interesse della ricerca. Per una sorta di storica opposizione alle misure educative, si esclude la trattazione delle *pene*; una tipologia di misure che sarà comunque evocata in forma generale, al solo scopo di meglio individuare quelle oggetto della ricerca. Per ragioni dettate, poi, dalla necessaria delimitazione del campo d'indagine, esulano dalla trattazione le *misure di sicurezza* e le *misure cautelari*, potendo tuttavia essere evocate per ragioni di completezza dello studio delle misure individuate come oggetto d'approfondimento. Infine, avendo individuato l'ambito penale come orizzonte normativo della ricerca, si esclude la trattazione delle risposte applicabili in sede civile ed amministrativa; seppur va osservato che, nella realtà, le diverse condizioni di "vittima", di soggetto "a rischio" e di "reo" sono sovente riunite in uno stesso minore.

Inoltre, l'analisi verrà limitata alla fase di applicazione delle risposte individuate come oggetto di studio, rimanendo per lo più escluso il riferimento alla loro esecuzione.

Il prevalente taglio giuridico della ricerca è sostenuto dai diversi e complementari angoli visuali del diritto sostanziale e del diritto processuale penale, attraverso cui ne viene indagato l'oggetto ed attorno cui si snoda l'intera trattazione. La ricerca si connota, altresì, per un approccio metodologico di tipo interdisciplinare, che risulta coerente con l'ambito

²⁶ Secondo l'affermazione contenuta nella richiamata *sent.* n. 168/94.

disciplinare nel quale essa si situa, oltre che appropriato ad integrare in maniera sufficientemente esauriente l'indagine sull'oggetto di studio.

Il presente lavoro si articola in due parti distinte. Nella prima si affronta l'analisi delle disposizioni vigenti nei due ordinamenti oggetto della comparazione; mentre la seconda è dedicata allo studio delle ipotesi di riforma profilate in ciascuno di essi, nonché alle ipotesi di trasposizione e di sviluppo come finalizzazione dello studio di diritto comparato.

Nel quadro della peculiarità della giustizia minorile, sostenuta in ambito scientifico e affermata infine sul piano normativo, la presente ricerca si propone uno studio sulle risposte a carattere educativo preminente riservate al minore autore di reato nei sistemi francese e italiano, verificandone gli aspetti di previsione, contenuto e grado di specificità e specializzazione. Essa si propone, inoltre, di verificarne la rispondenza sul piano applicativo con i principi di un loro utilizzo in via alternativa e prioritaria rispetto alle risposte aventi natura repressiva. Tale ipotesi appare chiaramente sostenuta dai principi direttivi stabiliti dalla normativa sovranazionale di riferimento, il cui effetto armonizzatore sulle diverse legislazioni nazionali è rinvenibile nei numerosi aspetti di affinità e di convergenza tra i due sistemi di giustizia minorile e di risposta presi in esame (*Parte Prima, Titolo I*).

Detta specificità presenta tuttavia gradi di realizzazione variabili nei due ordinamenti considerati. Dall'approccio comparato, condotto sotto il profilo del diritto sostanziale penale e del diritto processuale penale minorile, emergono infatti importanti differenze, certamente non trascurabili nella prospettiva finalistica di potere verificare la validità o meno di ipotesi di trasposizione, in particolare dal sistema francese a quello italiano. L'analisi condotta sotto il doppio profilo della previsione e dell'applicazione della risposta educativa nei due ordinamenti a confronto, consente di valutare la coerenza di quest'ultima con i principi di riferimento stabiliti a livello sovranazionale e consacrati a livello interno, nonché di evidenziarne aspetti problematici ed esigenze di una loro puntuale ridefinizione. Da questo punto di vista, contrariamente a quanto sancito sul piano dei principi, a livello applicativo si registra negli ultimi anni un accentuato rigore della risposta penale nei riguardi del minore, il quale viene per tale via sempre più assimilato all'adulto, e di una relativizzazione dunque della specificità della risposta educativa riservata al primo (*Parte Prima, Titolo II*).

Tranne qualche non trascurabile ipotesi di riforma volta a valorizzare detta specificità, tale tendenza non sembra essere invertita dalle proposte di riforma avanzate nelle due realtà istituzionali e prese in esame dal presente lavoro. L'indagine intende, altresì, verificare se, e in che misura, gli aspetti problematici e/o le esigenze rilevate dallo studio della disciplina vigente risulterebbero risolti e/o soddisfatte dalle stesse proposte di riforma (*Parte Seconda, Titolo I*).

Nell'ipotesi iniziale di una validità scientifica della risposta istituzionale a carattere educativo ed in coerenza con i principi stabiliti in proposito a livello normativo, si propone in ultimo una riflessione attorno ad alcune ipotesi di risoluzione delle problematiche e delle necessità di ulteriore ampliamento, ricorso e diversificazione in precedenza evidenziate, in particolare per quel che attiene al sistema italiano. Ciò attraverso una finalizzazione dello studio comparato, che potrà fornire spunti di trasposizione (rispetto a modelli, singole misure, esperienze virtuose), laddove ciò sia realisticamente realizzabile, ovvero verificandone la non percorribilità, tenuto conto delle peculiarità proprie a ciascun ordinamento considerato (*Parte Seconda, Titolo II*).